

# Scheda tecnica Continuazione dell'assicurazione per le persone assicurate esterne

## (Assicurazione esterna ai sensi dell'art. 47a LPP)

Dal 1° gennaio 2021, a partire dal 58° anno d'età, le persone assicurate possono mantenere la loro assicurazione presso l'Asga su base volontaria, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia stato sciolto dal datore di lavoro. Il nuovo articolo 47a LPP apporta molte novità per le persone assicurate e potrebbe anche suscitare delle domande. Nei punti seguenti abbiamo elencato le risposte alle principali domande possibili.

### 1. Chi può richiedere la continuazione volontaria dell'assicurazione e chi no?

Le persone assicurate che, dopo il compimento del 58° anno d'età, escono dall'assicurazione obbligatoria poiché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, possono richiedere la continuazione dell'assicurazione su base volontaria.

Una convenzione di scioglimento fra il datore di lavoro e la/il dipendente è equiparata a un licenziamento da parte del datore di lavoro a condizione che la/il dipendente fornisca la prova scritta che lo scioglimento è stato avviato dal datore di lavoro.

Le persone assicurate che hanno sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che si affiliano su base volontaria alla previdenza professionale, non possono richiedere la continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP.

La continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP è possibile solo per le persone che sono assicurate in Svizzera anche nell'AVS.

### 2. Cosa significa continuazione volontaria dell'assicurazione?

La persona assicurata ha la possibilità di mantenere:

- ▶ come minimo l'assicurazione di rischio (invalidità e decesso)

o a titolo aggiuntivo anche

- ▶ la previdenza per la vecchiaia (processo di risparmio).

La prestazione d'uscita rimane in entrambi i casi presso l'Asga, anche se viene mantenuta solo l'assicurazione di rischio.

### 3. Chi finanzia i contributi durante il periodo di continuazione volontaria dell'assicurazione?

Tutti i contributi (contributi del/la dipendente e del datore di lavoro) saranno completamente a carico della persona assicurata.

I contributi si compongono come segue:

- ▶ Contributi di rischio
- ▶ Costi amministrativi
- ▶ Contributi di risparmio (in caso di continuazione della previdenza per la vecchiaia)
- ▶ Eventuali contributi di risanamento ai sensi dell'art. 51, n. 3., del regolamento della cassa (solo contributi del/la dipendente)

#### 4. Quali sono le conseguenze di una ripresa dell'attività professionale e dell'entrata in una nuova cassa pensione?

Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, l'Asga deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui la stessa può essere destinata al riscatto della totalità delle prestazioni regolamentari.

#### 5. Quando cessa la continuazione facoltativa dell'assicurazione?

- ▶ L'assicurazione cessa in caso di decesso, in caso d'invalidità o al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare ordinario.
- ▶ In linea di massima, l'assicurazione cessa se la persona assicurata intraprende una nuova attività lavorativa e trasferisce il suo avere di vecchiaia in una nuova cassa pensione. Qualora siano necessari meno dei due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto della totalità delle prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione volontaria presso l'Asga continua, a meno che non venga disdetta. Qualora siano necessari oltre i due terzi della prestazione d'uscita per il riscatto della totalità delle prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza, la continuazione dell'assicurazione presso l'Asga cessa automaticamente e la parte restante viene utilizzata per il pensionamento della persona assicurata.
- ▶ L'assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento dalla persona assicurata nel rispetto di un termine di disdetta di 30 giorni per la fine del mese successivo.
- ▶ L'istituto di previdenza può disdire l'assicurazione volontaria se i contributi arretrati non sono saldati entro 30 giorni da un unico sollecito.

#### 6. In quale misura sono assicurate le prestazioni?

La previdenza è mantenuta nella medesima misura del precedente datore di lavoro. Un cambiamento della soluzione previdenziale (sia in aumento che in diminuzione) da parte dell'ex datore di lavoro, comporta automaticamente anche un adeguamento della continuazione volontaria dell'assicurazione. La portata delle prestazioni non può essere stabilita autonomamente.

L'eventuale esenzione dalla copertura assicurativa per l'assicurazione contro la disoccupazione deve essere chiarita direttamente dalla persona assicurata presso l'assicurazione contro la disoccupazione competente.

#### 7. Cosa accade se l'ex datore di lavoro cambia cassa pensione?

In conformità al principio di parità di trattamento, le persone che si avvalgono della continuazione volontaria dell'assicurazione verranno trasferite anch'esse nella nuova cassa pensione.

#### 8. È possibile effettuare un prelievo di capitale?

Se la continuazione volontaria dell'assicurazione è durata oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto forma di rendita. Inoltre, la prestazione d'uscita non può più essere prelevata anticipatamente per la proprietà abitativa ad uso proprio o essere costituita in pegno.

#### 9. Per quale salario è possibile richiedere la continuazione dell'assicurazione?

In linea di massima, sono presi in considerazione il salario e il grado di occupazione validi prima della cessazione del rapporto di lavoro. Su richiesta della persona assicurata, può essere assicurato per l'intera previdenza un salario inferiore a quello precedente; dovrà tuttavia essere assicurato per lo meno il salario LPP coordinato minimo. Non è possibile assicurare un salario annuo superiore a quello assicurato presso l'ultimo datore di lavoro. Inoltre, il salario assicurato non può essere fissato a CHF 0.— (sospensione dell'assicurazione).

Il salario può essere adeguato una volta all'anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo. A tal fine è sufficiente trasmettere una notifica di mutazione scritta, al più tardi entro il 30 novembre dell'anno in corso. In assenza di una notifica scritta, rimane in vigore la forma prescelta. Con la notifica la persona assicurata dichiara contestualmente che, al momento della notifica di mutazione e dell'entrata in vigore dell'adeguamento salariale, gode di buona salute ed è pienamente abile al lavoro.

#### **10. Come si deve presentare la richiesta per la continuazione volontaria dell'assicurazione?**

La richiesta deve essere presentata mediante l'apposito modulo (Notifica della continuazione dell'assicurazione per gli assicurati esterni), disponibile all'indirizzo [www.asga.ch](http://www.asga.ch). Sono richieste inoltre la conferma della disdetta del datore di lavoro nonché una copia del documento di legittimazione/della carta d'identità.

#### **11. Qual è il termine applicabile alla notifica per la continuazione volontaria dell'assicurazione?**

Preghiamo la persona assicurata di comunicarci la continuazione per iscritto, entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con il rispettivo modulo di notifica e la relativa disdetta da parte del datore di lavoro.  
In caso di richiesta pervenuta nei tempi previsti, la continuazione volontaria dell'assicurazione ha inizio immediatamente dopo la fine del precedente rapporto di previdenza.

#### **12. La continuazione volontaria dell'assicurazione può essere sospesa?**

La continuazione volontaria dell'assicurazione non può essere sospesa.

#### **13. Quando sono dovuti i contributi?**

Noi richiediamo i contributi mensilmente e anticipatamente, direttamente alla persona assicurata. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni. Per i contributi non pagati entro i tempi previsti, a partire dalla data di scadenza vengono riscossi interessi di mora e spese amministrative ai sensi del regolamento delle spese.

#### **14. È possibile effettuare un riscatto durante il periodo della continuazione volontaria dell'assicurazione?**

Sì, i riscatti sono possibili a condizione che sia dato un potenziale di riscatto ai sensi dell'art. 15 del regolamento della cassa.

#### **15. È possibile un pensionamento parziale o un differimento del pensionamento oltre l'età di pensionamento ordinario?**

No, il pensionamento parziale e il differimento del pensionamento oltre l'età di pensionamento ordinario non sono ammessi.

Si applicano inoltre le disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 12a del regolamento della cassa.